

IL MOBBING COME STALKING: PROSPETTIVE E LIMITI

Nota a [Tribunale di Taranto, sent. 7 aprile 2014, n. 176](#)

di Giovanna Pisani

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La ricostruzione giuridica del tribunale di Taranto. – 3. Uno sguardo retrospettivo. – 4. Osservazioni tra fatto e diritto. – 5. Inerzia legislativa o interventi sciagurati: una sintesi dei profili problematici.

1. Premessa

Con l'intento di approfondire l'argomento generale del *mobbing* e del suo inquadramento penalistico, si perviene qui a un commento alla sentenza di primo grado, resa dal GUP di Taranto nel febbraio 2014¹ che, tornando ad occuparsi del fenomeno in costante incremento², e perciò al centro di diversificate applicazioni giurisprudenziali, proponeva un approccio sostanzialista alla materia e raggiungeva conclusioni meritevoli di un'analisi di più ampio respiro.

Molto brevemente, la pronuncia aveva ad oggetto una serie di condotte, dalla connotazione "*vessatoria*", tenute, rispettivamente, dal primo responsabile e dal vice direttore di uno stabilimento tessile di Mottola, ai danni di un loro dipendente. Nelle pagine della ricostruzione in diritto si viene guidati verso un giudizio di colpevolezza che si discosta dal capo d'imputazione come formulato dalla pubblica accusa ex art. 572 c.p.. Il giudice di *primae curae* ritiene giuridicamente più corretto ricondurre la penale responsabilità degli imputati al delitto di *stalking* di cui all'art. 612-bis c.p, tirando le fila di un'interpretazione della norma *de qua* che qui sarà oggetto di riflessioni ulteriori.

¹ La pronuncia è la n. 176, depositata il 7.04.2014.

² Da più di un decennio il fenomeno è all'attenzione delle sezioni penali della Corte Suprema di legittimità: la prima pronuncia risale al 12 marzo 2001, n. 10090. Pur a fronte di una evidente difficoltà nel dare concretezza legislativa al fenomeno sociale, sembra che il *mobbing* venga individuato con una certa frequenza come minimo denominatore comune di conflitti, in ambito aziendale, di ogni sorta. Non c'è da stupirsi che la bibliografia sul tema, oggi, sia già copiosa. Si vedano in particolare, R. SALOMONE, *Mobbing e prospettive di disciplina legislativa*, in *QDLRI*, n. 29/2006, p. 237; F. CARINCI, *Un fantasma si aggira tra le aule giudiziarie: il mobbing*, in P. TOSI (a cura di), *Il mobbing*, Torino, 2004, p. 89; S. RIGUZZI, *Il mobbing. Violenze morali e persecuzioni psicologiche sul lavoro. Il terrore psicologico ed il danno psichico sul posto di lavoro. Orientamento della giurisprudenza ed iniziative legislative*, II ed., Roma, 2004, p. 101.

2. La ricostruzione giuridica del Tribunale di Taranto.

La vicenda, da cui il procedimento trae origine, s'inscrive in un contesto lavorativo inizialmente non ostile che vede l'operaio, tra i primi assunti in azienda nel 2004, ottenere un regolare avanzamento di carriera fino al giugno 2007, quando le aspettative di miglioramento della propria condizione iniziano ad essere sistematicamente disattese e l'insoddisfazione diviene terreno di scontro, esasperato da un progressivo demansionamento. L'operaio lamenta, in particolare, atteggiamenti discriminatori e tecniche di isolamento mirato: dal contraddittorio emerge una casistica dettagliata e gli episodi, da leggersi insieme, vengono ricomposti nell'*unicum* fenomenico del c.d. *mobbing*³.

Brevemente rappresentati, i fatti in oggetto offrono lo spunto per riportare alla mente del lettore la nozione di *mobbing* che, a dispetto della fumosità dei suoi contorni definitivi⁴, postula anzitutto una condotta conflittuale protratta nel tempo, con caratteristiche persecutorie e finalizzata all'emarginazione del lavoratore⁵.

È giocoforza, per il GUP di Taranto, rintracciare nei comportamenti, appena accennati, dal tenore umiliante, dequalificante, prevaricatore, dei vertici aziendali

³ Dall'inglese *to mob*, "attaccare, assalire", il *mobbing* è una fattispecie complessa: trattasi di situazioni di esclusione, emarginazione e finanche aggressione del lavoratore da parte di colleghi e superiori, tali da causare stress e disagio nel soggetto passivo. Secondo HARALD EGE, psicologo fondatore dell'associazione PRIMA (Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psico-sociale), il *mobbing* è "una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione", H. EGE, *La valutazione peritale del danno da mobbing*, Milano, 2002, p. 52. Per un'approfondita disamina del fenomeno si veda, ancora, H. EGE, *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005.

⁴ In ambito giuridico un'importante definizione di cui è necessario tener conto è quella offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 359/2003, laddove, investita in via principale della questione di legittimità riguardante la legge della Regione Lazio n. 116/2002 inerente al riparto di competenza legislativa Stato-Regioni, ha tracciato il *mobbing* come "il fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo", sottolineando come le condotte possano "estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione".

⁵ Diverse sono le tipologie di *mobbing* elaborate dalla dottrina e recepite, talvolta, dalla giurisprudenza: tra i più comuni vanno annoverati, anzitutto, il *mobbing* verticale quando le vessazioni sono realizzate dal datore di lavoro o, in generale, da un capo nei confronti di un suo sottoposto. Per *mobbing* di tipo orizzontale s'intende, invece, il comportamento ostile posto in essere dai colleghi di lavoro, dai cosiddetti "pari grado". Cfr. A. BELSITO, *Lo strano fenomeno del mobbing*, Foggia, 2012, p. 53.

verso la vittima, le dinamiche classiche del *mobbing* più volte declinate nell'esperienza giuslavoristica.

Ma è con riguardo alla scelta dello strumento di contrasto che la pronuncia del Tribunale adito si rivela importante.

Pur nella consapevolezza, infatti, della mancanza di una figura incriminatrice ad hoc nel nostro codice penale per le condotte di *mobbing*⁶, e lungi dal sostenere l'irrelevanza penale del comportamento lesivo, relegandone l'eventuale ristoro alla sede civile *ex art. 2087 c.c.* (ma viene in considerazione qui anche l'art. 2013 c.c. dato l'ulteriore demansionamento)⁷, il GUP di Taranto opta per l'inquadramento delle condotte degli imputati nella fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., rubricato "atti persecutori" (introdotta dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38). La norma in parola, che tipizza il fenomeno criminale dello "*stalking*", individuato già dalla dottrina criminologica di *common law*⁸, in un comportamento assillante e invasivo della vita altrui, dai connotati aggressivi e molesti, si presterebbe secondo il GUP di Taranto, anche cogliere quel modello di situazione patologica tra *mobber* e vittima.

⁶ Nonostante le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE del Consiglio d'Europa, in tema di parità di trattamento, occupazione e condizioni di lavoro, vincolino tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, allo scopo di contrastare simili pratiche persecutorie, in Italia manca una tutela penale specifica contro il *mobbing*. L'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 216/2003 (recante: "Attuazione della direttiva 2000/78/CE") ne dà una definizione "obliqua": dopo aver definito le condotte di discriminazione "diretta" e "indiretta", la norma stabilisce che costituiscono discriminazione anche le "molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'art. 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo". Ma ciò non basta a caratterizzare la condotta sotto il profilo penale.

⁷ Come accennato, le norme che vengono più frequentemente in evidenza, sulla scorta dell'esperienza giuslavoristica, sono l'art. 2087 cc. che impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure di sicurezza che valgono, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a salvaguardare l'incolumità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, l'art 2103 cc. che vieta il cd. demansionamento nonché trasferimenti non giustificati della sede di lavoro. La prima norma, in particolare, prescrivendo un dovere generale di sicurezza può dunque assurgere a contenuto di una colpa specifica, qualora si facciano rientrare nella nozione di pericolo per la salute del lavoratore anche fenomeni di *mobbing* esistenti e non arginati dai soggetti garanti. Si vedano, ad esempio, M. AZZALINI, *La violazione dell'art. 2087 configura la colpa penale sotto l'aspetto dell'inosservanza di norme*, in *Prev. Inf.*, 1958, p. 283; V. ZAGREBELSKY, voce «Omissione o rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro», in *Enc. Dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 7. In argomento si rimanda anche a G. DE FALCO, *Mobbing, divieto e tutela nella normativa per la sicurezza del lavoro*, Cass. Pen., 2005, p. 3219.

⁸ Il fenomeno emerge inizialmente nei media statunitensi in relazione ad episodi di molestie assillanti da parte di fans disturbati nei confronti di persone famose, ma i successivi studi ricostruiscono un più ampio e variegato panorama comportamentale che comprende le persecuzioni di ex partners, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti, e che si traducono in un forme di intrusione relazionale. Si evidenzia, che la prima normativa anti-*stalking* fu approvata nel 1991 dallo Stato della California. Nel 1994 tutti gli altri Stati si dotarono di analoghe previsioni, fin quando, nel 1996, con l'Interstate Stalking Act, lo *stalking* diviene crimine federale. Cfr GEMINI L.-G.M. GALEAZZI-F. CURCI, *Stalking e mass media*, in P. CURCI-G.M. GALEAZZI-C. SECCHI (a cura di), *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, 2003, p. 142; E. FINCH, *Stalking the Perfect Stalking Law: An Evaluation of the Efficacy of The Protection from Harrassment Act 1997*, in *Crim. Law Rev.*, 2002, p.704; per un'approfondita analisi della legislazione americana, v. MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, p. 51 e ss.

Partendo da un'elaborazione preliminare, lo *stalking* è una forma di persecuzione, di cui tre sono gli elementi fondamentali che ritroviamo anche nella normativa italiana dedicata al fenomeno: ripetitività della condotta, l'indesiderabilità della stessa da parte del destinatario e, infine, una reazione emotiva negativa da parte di quest'ultimo⁹.

Ne deriva, in prima approssimazione, che ricondurre l'atteggiamento del datore di lavoro nel perimetro sanzionatorio del delitto di *stalking* significherebbe punire la realizzazione di un'attività per l'appunto persecutoria. Ciò è possibile se ed in quanto la condotta incriminata si manifesti con carattere reiterato a mezzo di minaccia e molestia e sia tale da generare nel destinatario anche uno soltanto degli eventi descritti dalla norma: uno stato d'ansia o di paura, purché grave e perdurante; l'alterazione delle proprie abitudini di vita; il fondato timore per la propria incolumità (ipotesi questa, meno probabile nel caso di rapporti interpersonali in ambito lavorativo)¹⁰. Ove ciò si verifici, non osterebbe l'ipotetica legittimità delle condotte *uti singulae* considerate, dovendosi calibrare l'offensività degli atti persecutori partendo dal cumulo degli stessi e dalla loro univoca idoneità lesiva.

Il GUP di Taranto, nel chiarire le ragioni a sostegno della propria ricostruzione, invita a prestare attenzione alla rubrica del 612-*bis* c.p. "che si sa *non est lex*, ma comunque non può essere relegata al rango di accessorio della norma, parla di atti persecutori, senza altro aggiungere"¹¹. E nell'immediato prosieguo, sottolinea la mancanza, nel testo dell'art. 612-*bis* c.p., di "qualsiasi esplicita delimitazione ai fenomeni di *stalking* in senso stretto"¹².

⁹L'art. 612-*bis* c.p. recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

¹⁰ Da non confondersi la figura del cd. "stalking occupazionale" laddove la fase di persecuzione e conflittualità abbia origine nell'ambiente di lavoro ma sia poi perpetrata al di fuori di esso. Si pone in evidenza come la fattispecie di *stalking* sia comunque utilizzata per individuare qui un fenomeno persecutorio che riguarda la vita privata della vittima. Non a caso l'abitazione, o le sue vicinanze, sono il luogo principale in cui la vittima subisce le molestie. Cfr. M. DE PAOLIS, *Il fenomeno dello stalking occupazionale*, Azienditalia - Il Personale, 2014, 3, p. 145. Ulteriori riferimenti in nota 33.

¹¹ Cfr. Trib. di Taranto, 176/2014.

¹² Al contrario, argomenta il GUP di Taranto, l'aggravante prevista al comma 2° per il caso in cui il fatto sia commesso da un soggetto sentimentalmente noto alla vittima – coniuge separato o divorziato o persona

Fatte queste premesse in punto di diritto, il giudice di primo grado prosegue nella motivazione del proprio giudizio di colpevolezza, ritenendo integrato l'elemento della reiterazione degli atti persecutori e realizzato uno degli eventi descritti dalla norma, quel *grave e perdurante stato d'ansia*, in stretta dipendenza causale con le traversie sopportate dal soggetto sul posto di lavoro. In proposito, era emerso dalle allegazioni l'impatto negativo e destabilizzante sulla serenità e l'equilibrio psicologico della vittima, con riflessi nell'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e relazione; una ricostruzione da cui presumere che gli imputati fossero a conoscenza dell'idoneità offensiva del proprio comportamento. Il GUP di Taranto conclude, dunque, per la consumazione del delitto di *stalking*.

3. Uno sguardo retrospettivo: gli orientamenti dal fronte della legittimità.

Chiariti i termini della vicenda, è opportuno rivolgere l'attenzione al referente criminologico più spesso rintracciabile tra i dispositivi delle Corti di merito e della Suprema Corte di legittimità in risposta al fenomeno del *mobbing*: la giurisprudenza penale si era finora stagiata lungo la linea di trincea dell'art. 572 c.p., valorizzando il dato letterale. L'art. 572 c.p.¹³, infatti, dopo avere contemplato i maltrattamenti a persone della famiglia, fa espresso riferimento ai maltrattamenti contro una persona soggetta alla autorità dell'agente. La figura di reato di cui all'art. 572 c.p. sembra essere la più prossima alla descrizione delle condotte caratterizzanti il *mobbing*, posto che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato è facilmente declinabile come un rapporto di autorità, per i suoi profili direttivi e disciplinari¹⁴. Sussistendo gli altri requisiti previsti dalla norma penale richiamata, sarebbe possibile far rientrare anche il *mobber* nella categoria di soggetti agenti, configurando il reato di maltrattamenti a carico del datore¹⁵.

legata da precedente relazione affettiva alla vittima, quasi suggerirebbe che la fattispecie semplice si estenda al di là delle persecuzioni intra-familiari.

¹³ L'art. 572 c.p., "*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*", recita: "*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni".

¹⁴ Cfr. Cass., VI sez. pen., 22 gennaio 2001, n. 10090; Cass., III sez. pen., 5 giugno 2008, n. 27469.

¹⁵ La norma infatti non precisa quali fatti rientrino nella nozione di maltrattamenti. E in considerazione della corposità del bene giuridico tutelato, è dato ricomprendervi non solo quei fatti che ledono e pongono in pericolo beni come l'incolumità personale, la libertà, l'onore, *etc*; ma, altresì, quei fatti che cagionano sofferenze fisiche o morali in colui che li subisce, i quali, parimenti, si riscontrano nelle condotte mobbizzanti. Cfr. C. RENZETTI, *La rilevanza penale del mobbing: una questione ancora irrisolta*, Cass. pen., 10, 2011, p. 3446. Una delle prime sentenze della Cassazione a prospettare l'inquadrabilità del *mobbing* nella condotta descritta dall'art. 572 c.p. è Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 1997, n. 2609. Argomentano ulteriormente, M. VERRUCCHI, *Rilevanza penale del mobbing*, in una nota a Cass. pen., sez. V, 29/8/2007, n.

Nondimeno, i giudici di legittimità hanno operato un progressivo “ritaglio” dell’interpretazione della fattispecie in questione, rendendone difficoltose le scelte di punibilità in concreto.

Attesa la correttezza del predetto schema, l’art. 572 c.p. veniva, in un primo tempo, richiamato per ragioni di unitarietà delle due fattispecie poste a confronto, i cui elementi tipici si caratterizzano per “presenza di parametri di frequenza e durata nel tempo delle azioni ostili, onde valutarne il complessivo carattere persecutorio e discriminatorio”¹⁶. Ma già l’approdo successivo in materia sembra precisarne ulteriormente il rapporto, ricostruendo l’integrazione del delitto soprammenzionato esclusivamente nell’ambito di un rapporto tra datore e dipendente di natura para-familiare, caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia¹⁷. L’interpretazione così confezionata soffre, d’altronde, di quella che è la caratteristica ontologica del reato di cui all’art. 572 c.p., collocato nel titolo dei delitti contro la famiglia: la specificità del bene giuridico sotteso è funzionale alla repressione non della generica discriminazione contro il lavoratore dipendente, né tantomeno della sistematica violazione dei doveri contrattuali di rispetto della sua integrità fisica e morale, ma dello stravolgimento di un peculiare rapporto personale fra il “superiore” e un subordinato, in un contesto che per dimensioni e rapporti di quotidianità possa essere assimilato ad una famiglia¹⁸.

I limiti alla sua applicazione, dati dalla natura del vincolo familiare o para-familiare richiesto e dalla difficoltà di dare prova dell’elemento soggettivo del reato, hanno condotto i tecnici del diritto ad abbandonare, in questi casi, la figura di cui all’art. 572 c.p., per irretire un fenomeno quale il *mobbing* nel diverso schema dell’art. 610 c.p.¹⁹. In realtà, anche la violenza privata non risulta sempre adeguata allo scopo di muovere un rimprovero di natura penale al datore di lavoro: questo perché, come già

33624, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 896 e ss.; e in senso contrario, C. LONGOBARDO, *Mobbing e diritto penale: un binomio possibile?*, in N. BOTTA, C. LONGOBARDO, R. STAIANO, A. ZINGAROPOLI, *Mobbing, stress e diritti violati*, Napoli, 2003, p. 198-199.

¹⁶ Cfr. Cass., 9 luglio 2007, n. 33624, con nota di A. MURATORIO, *Il mobbing nella giurisprudenza penale ed una fattispecie specifica di reato*, in *Lavoro giur.* 10/2007, p. 991.

¹⁷ Cfr. Cass. pen., sez IV, n. 26594 del 2009; Cass. pen., sez. VI, n. 685 e 44083 del 2010; Cass. pen., sez. VI, n. 12517 del 2012. Nelle decisioni richiamate, la Corte di cassazione, enfatizzando il rapporto interpersonale che caratterizza il delitto di maltrattamenti, evidenzia un significativo limite di applicazione di tale illecito nell’ambito del rapporto di lavoro, quale possibile strumento di repressione delle condotte integranti il fenomeno del *mobbing*. *Infra*, C. RENZETTI, op. cit., p. 3445.

¹⁸ Cfr. anche più recentemente Cass. pen., Sez. VI, 27 maggio 2014, n. 39774, con nota di C. MINNELLA, *Senza parafamiliarietà niente maltrattamenti sul posto di lavoro*, in *Diritto & Giustizia*, 1, 2014, p. 65.

¹⁹ L’elemento della violenza va inteso in senso lato, come integrabile dall’esplicazione di una qualsiasi energia fisica da cui derivi una coartazione personale, posta in essere in modo diretto, indiretto, con carattere psicologico o materiale. V. M. BELLINA, *Sulla rilevanza penale del mobbing*, in *Giur. it.*, 2007, p. 1766; G. DE FALCO, *La rilevanza penale del mobbing approda in Cassazione*, in *Cass. pen.*, 1, 2008, p. 182. Argomenti positivi in ordine all’applicabilità della fattispecie di violenza privata in rapporto al *mobbing* vengono spesi da S. BONINI, “Dalla fase zero alla fase sei”: *aspetti penalistici del mobbing*, in *Il mobbing: analisi giuridica interdisciplinare: atti del convegno tenutosi a Trento, Padova*, 2009, p. 66-68.

accennato, le condotte *mobbizzanti* potrebbero anche consistere in atti perfettamente legittimi, non contrari alle norme dell'ordinamento; inoltre, quanto all'elemento soggettivo, il dolo richiesto, improntato ad una coercizione morale della libertà della vittima, non coglierebbe a sufficienza le dinamiche di isolamento e di mortificazione professionale del lavoratore.

Merita, poi, evidenziare, a completezza del discorso, che la rilevanza penale del *mobbing* viene, tutt'oggi, apprezzata anche in riferimento ad altri reati, a seconda che le molestie sfocino in attacchi all'onore e alla reputazione della persona – potendosi configurare una responsabilità *ex artt.* 594 e 595 c.p. per ingiuria o diffamazione, o in aggressioni fisiche – ravvisandosi il delitto di lesioni personali *ex art.* 582 c.p.²⁰. Ancora più problematica la configurabilità della fattispecie di abuso di ufficio *ex art.* 323 c.p., date le inevitabili considerazioni sulla qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che renderebbero il reato applicabile solo a condotte realizzate nel contesto della pubblica amministrazione.

4. Osservazioni tra fatto e diritto: il problema teorico del bene giuridico.

La precedente rassegna dei riferimenti giurisprudenziali in tema di *mobbing* permette di seguire il ragionamento del GUP di Taranto che esclude il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nella vicenda *de qua*, cui fa da sfondo un impianto produttivo di tipo industriale con più o meno 120 dipendenti²¹, prima di proporre il diverso schema normativo del delitto di *stalking*.

Nondimeno, la parentela tra *stalking* e *mobbing* nell'aspetto persecutorio delle condotte descritte e nella loro idoneità lesiva non deve impedire al giurista un'ulteriore indagine sugli interessi protetti che consenta di comprendere fin dove la soluzione del GUP di Taranto sia condivisibile e laddove sorgano questioni sulla fattispecie operante e i suoi effetti.

Anzitutto, una nota sulla *ratio* legislativa del 612-bis, perché l'argomento teleologico possa integrare compiutamente il dato letterale della *rubrica legis* addotto dal Tribunale: dalla lettura della relazione illustrativa al disegno di legge, recante "Misure contro gli atti persecutori" (A.C.1440) emergono le ragioni di politica

²⁰ Il dolo in tale delitto non deve essere necessariamente diretto alla produzione di conseguenze lesive, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di commettere l'atto di violenza contro l'incolumità personale altrui, accompagnata dalla rappresentazione e dall'accettazione delle conseguenze lesive che possono derivarne, si legga Cass, pen., Sez. I, 4 luglio 1996, Poma, in C.E.D. Cass., n. 205178. Nel caso di lesioni, si pone il problema di stabilire quando dalle conseguenze ne derivi una "*malattia nel corpo e nella mente*" che rilevi penalmente. Per ulteriori riflessioni, G. DE FALCO, *op.cit.*, p. 186.

²¹ Tuttavia, si dà atto di una pronuncia della Cassazione penale di segno contrario in cui la rigidità del criterio dimensionale viene ridimensionata, ritenendo i maltrattamenti configurabili anche all'interno di medio-grandi imprese, Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 53416, in *questa Rivista*, 28 gennaio 2015, con nota di L. ZOLI, [Sulla rilevanza penale del mobbing](#).

criminale²² che hanno spinto il Legislatore all'introduzione del delitto di *stalking* e che si specchiano nella necessità di punire un fenomeno relazionale, tanto malsano quanto complesso, che si instaura tra un "cacciatore" e una "preda" e che si esplica attraverso una vasta gamma di contatti indesiderati, ravvicinati e intrusivi della vita altrui (spesso implicando altresì una presenza fisica del persecutore e quindi una maggiore pericolosità). Nella relazione, il Governo ricordava come, nonostante il fenomeno delle molestie insistenti fosse in costante aumento, l'ordinamento non fosse ancora in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace. E fu in virtù di una "sollecitata" ²³ attenzione al fenomeno che il nostro Paese si decise finalmente ad intervenire su condotte che, stante la loro serialità, potrebbero sfociare, con una progressione criminosa affatto desueta, in violenze sessuali o addirittura omicidi.

Ma, a prescindere da ipotesi estreme, il *modus operandi* e i moventi dello *stalker*, raggruppati in letteratura secondo indici crescenti di aggressività e patologia, si identificano per la ricerca di un contatto esasperato che, a dispetto del vasto campionario comportamentale oggetto di studi, mostra a valle di ogni casistica un'intrusione percepita dalla vittima come ossessiva e pericolosa²⁴. Di qui la necessità di un'anticipazione della tutela con la previsione di un reato-ostacolo, e un corredo di ulteriori strumenti cautelari finalizzati ad interrompere tali condotte ancora prima dell'accertamento della responsabilità penale (ci si riferisce alla possibilità per la vittima di chiedere al questore di ammonire penalmente l'autore della condotta).

Da un punto di vista sistematico, poi, il reato introdotto viene collocato tra i delitti contro la libertà morale, subito dopo il delitto di minaccia di cui all'art. 612 c.p. In particolare, con il reato di minaccia condivide la tutela di quel bene comunemente definito "*tranquillità individuale*", ma non solo. Il delitto di *stalking* si ritiene plurioffensivo posto che, sotto il profilo dell'oggettività giuridica, include beni che

²² Il contesto di nascita del nuovo reato è stato quello di un decreto-legge (29 febbraio 2009, n. 11) di eterogeneo contenuto: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché di atti persecutori». La disciplina dello *stalking* è stata, quindi, inserita nell'ambito di una più ampia riforma della disciplina in materia di violazione sessuale.

²³ Il legislatore del 2009 si è determinato ad introdurre una nuova incriminazione in risposta ad incipienti obblighi internazionali: in particolare, si fa riferimento alla Raccomandazione Rec (2002), 5 del Consiglio d'Europa, adottata il 30 aprile 2002 in materia di protezione delle donne dalla violenza; alla Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che ha istituito un programma d'azione comunitaria per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne; all'art. 34 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che risale all'11 maggio 2011. Tali sollecitazioni erano già state recepite da molti ordinamenti stranieri, anche attraverso l'introduzione della fattispecie di *stalking*. Per approfondimenti sul contesto europeo, v. A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, op. cit., p. 3 e ss.

²⁴ Tra i contributi in cui si avanza una classificazione del fenomeno, L. SHERIDAN-G.M. DAVIES, *Stalking: The Elusive Crime*, in *Legal and Criminological psychology*, 2001 (6), p. 133 ss; C. VILLACAMPA ESTIARTE, *Stalking y derecho penal*, Madrid, 2009. Per uno sguardo complessivo sull'argomento, P.E.MULLEN-M. PATHÉ-R. PURCELL, *Stalking and Their Victims*, 2 ed., Cambridge, 2009. Tra le definizioni più citate, quella di J.R. MELOY, *The Psychology of Stalking*, in J.R. MELOY (a cura di), *The Psychology of Stalking and Clinical and Forensic Perspectives*, San Diego, 1998, p. 2: «the willful, malicious, and repeated following and harrasing of another person that threatens his or her safety».

vanno dalla libertà morale (declinata anche come libertà di autodeterminazione della vittima) alla stessa salute mentale e fisica (meglio, integrità individuale)²⁵. E non v'è chi non veda sullo sfondo anche una tutela dell'incolumità individuale²⁶. Va peraltro rilevato come non sia necessaria la lesione cumulativa di questi diversi beni giuridici: la lesione di uno di essi è sufficiente a determinarne l'offensività.

Con questo non vuol dirsi che qualunque patologia di relazione o comunicazione assurge a lesione della *tranquillità individuale*, quale sottocategoria della più ampia tutela della libertà *morale* del soggetto passivo. Nel *mare magnum* di abusi delle convenzioni sociali²⁷ perché possa dirsi intaccata la sfera morale della vittima dovranno considerarsi le specificità della fattispecie di *stalking*, da qui l'osservazione ulteriore che qualunque pattern relazionale si presta a distorsioni e che non tutte realizzano condotte di minacce e molestie.

In particolare, nella ricerca del bene tutelato dalla norma, qualunque etichetta si scelga, deve cogliersi²⁸ appieno la dimensione offensiva di queste azioni, la cui fenomenologia – assillante, reiterata, abituale, aggiungiamoci anche morbosa – integra una lesione dell'integrità psichica della vittima instillando ansia e paura per la propria incolumità o quella di persone vicine²⁹. Il significativo turbamento richiesto dalla norma, quindi, è strettamente legato al timore di nuove future aggressioni da parte dell'agente³⁰.

²⁵ L. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 63, concordi sulla tesi della plurioffensività del reato.

²⁶ A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, 2009, 19, 52, il quale ritiene che oltre alla libertà morale, della tranquillità, della serenità psicologica, il reato appare capace di invadere e violare anche la privacy dell'individuo. Secondo l'autore, si profilano, «sullo sfondo» anche i beni giuridici stessi della vita e della incolumità personale. Cfr. L. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *Entra nel codice*, op. cit., p. 58.

²⁷ Il panorama di comportamenti esplicativi di ossessioni pericolose è variegato e la linea di demarcazione tra il potenziale romanticismo e l'irruenza ambivalente ha sempre del soggettivo: «perché inviare dodici rose rosse quando ne posso spedire tre dozzine, dimostrando una maggiore dose di interesse?». Nondimeno, interessante è la classificazione riproposta da M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, a cura di M. BERTOLINO, L. EUSEBI e G. FORTI, Napoli, 2011, p.1374 e ss.

²⁸ F. VIGANÒ, *Il delitto di atti persecutori* (art. 612-bis), in PIERGALLINI - VIGANÒ - VIZZARDI - VERRI, *I delitti contro la persona - X. Libertà personale, sessuale e morale, domicilio e segreti*, vol. X, in MARINUCCI - DOLCINI (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Padova, 2015, p. 653 e ss.

²⁹ Nel ricostruire l'integrità psichica come bene giuridico è necessario fare riferimento all'alterazione della libera volontà come lesione della capacità di autodeterminazione, cfr. A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012, p. 37 e ss. Partendo dalla considerazione che la libertà fa leva su un elementare atteggiamento psichico, e cioè la consapevolezza di essere padroni di se stessi, tutto ciò che possa essere letto in termini di frode o di ingiusta imposizione esterna lede la libertà morale che già Vassalli negli anni Sessanta teneva opportunamente distinta sia dalla libertà di agire che dal cd. diritto all'integrità morale, è altresì «libertà della sfera psichica» dell'uomo. Cfr. G. VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in *Studi in memoria di F. Vassalli*, Torino, 1960, vol. II, p. 1629 e ss.

³⁰ Non a caso, si dice che lo *stalking* sia un fenomeno definito dalla vittima, posto che la dimensione offensiva è filtrata dalla valutazione e percezione che la vittima ha della condotta intrusiva. Cfr. P. MARTUCCI-R. CORSA, *Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici*, in *Rass. it. criminologia*, 2009, p. 130.

Questo spiega la configurazione dell'art. 612-*bis* in termini di reato abituale, a forma libera e la necessaria produzione di uno dei tre eventi ipotizzati dalla norma ai fini dell'integrazione della fattispecie³¹.

Orbene, diversamente dallo *stalking*, un esame delle finalità di tutela in relazione al *mobbing* individua l'ancoraggio della protezione del soggetto passivo nella sua dignità sul luogo di lavoro. Ci troviamo di fronte ad ipotesi sì di confine, ma comunque diverse: le vessazioni ed umiliazioni (ma spesso anche più semplici omissioni) sono qui accomunate tra loro dall'intento in capo al *mobber* di rendere ostile alla vittima l'ambiente di lavoro circostante. Soffermandoci ancora sulla definizione del *mobbing*, gli elementi ricorrenti che emergono ad ogni tentativo di tipizzazione del fenomeno sono: un numero minimo di condotte vessatorie; il loro protrarsi sistematico; il contesto lavorativo. E se ne potrebbero aggiungere di ulteriori, come la direzione finalistica di questi atti all'espulsione o emarginazione del lavoratore. Il contesto diviene quindi elemento di specificità del fenomeno³²: è qui che viene perpetrata una lesione della sua integrità morale. Ciò non toglie che i patimenti sofferti da una vittima di *mobbing* a volte trascendano le lesioni prettamente professionali, dovute al demansionamento o alla perdita di *chances* o alla compromissione della propria immagine, ripercuotendosi anche sulla sfera privata e intaccando la fiducia in se stessi e le proprie capacità relazionali in ogni ambito, ma prendono sempre le mosse da un conflitto lavorativo. La violenza psichica è più specifica e ristretta ad un determinato ambiente sociale. Esulano dal concetto di *mobbing*, le tensioni e i conflitti che si innescano in altri settori della vita. Per definizione stessa, il *mobbing* è un problema lavorativo, anzi a mente di uno dei suoi autorevoli studiosi è «terrore» sul luogo di lavoro³³. Lo stesso dislivello tra i due soggetti – elemento di contiguità con lo *stalking* – emerge come un antagonismo tra due ruoli in conflitto: quello dell'autore dei comportamenti vessatori, talvolta spinto da una strategia aziendale, e quello della vittima. Non si tratta (necessariamente) di una empirica disparità di forze ma di uno squilibrio originato da fattori professionali di cui il *mobber* abusa per prevaricare l'altro.

In definitiva, il punto di approdo è il seguente: lo *stalking* viene in rilievo nel campo dei rapporti interpersonali, come una forma di rottura della necessaria distanza e parità che deve esistere tra i due soggetti, mentre il *mobbing* si atteggia come una diversa area fenomenica di illecito che ha il suo *locus commisi delicti* esclusivamente nell'ambiente lavorativo. Le motivazioni che animano le condotte sono opposte: il *mobbing* è volto a porre fine al rapporto di lavoro che lega autore e vittima (anche se

³¹ Per un'analisi della norma, fra gli altri, G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in *Arch. Pen.*, 2013, 3, p. 52; ed ancora, per un approfondimento sul tema dell'elemento soggettivo nel delitto di *stalking*, cfr. M. MATTHEUDAKIS, *L'imputazione "soggettiva" nell'ambito del delitto di atti persecutori (stalking)*, *Indice Penale*, 2/2014, p. 555.

³² H. LEYMANN, *The Content and Development of Mobbing at Work*, in *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 1996, 5(2), p. 165-184. H. EGE, *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul luogo di lavoro*, Milano, 2005, p. 17 ss.;

³³ H. LEYMANN, *Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann*, Reinbek bei Hamburg, 1993, p. 21 e ss. Cfr. H. EGE, *Mobbing. Conoscerlo per vincerlo*, p. 13.

non la si riconosce come finalità esclusiva); lo *stalking* vede l'autore cercare disperatamente e insistentemente un contatto con la vittima raramente il *mobbing* trascende in violenza o uccisione, mentre lo *stalking* – lo abbiamo detto – rappresenta un'anticipazione di tutela rispetto a queste tragiche escalation. In generale, il fenomeno dello *stalking* è considerato e punito come una forma di persecuzione ben più grave. Ciò non esclude che le molestie perpetrate sul luogo di lavoro possono rientrare in ipotesi di *mobbing*, ma non è sempre vero che esse integrino anche il delitto di *stalking*.

I fenomeni di cui stiamo trattando si apparentano dato il loro incrociarsi con l'importante tutela della persona. E possono anche intersecarsi nel caso di *stalking* occupazionale³⁴, ad esempio, ma non eliminano quelle irriducibili differenze che possono costituire un dramma per il penalista, perché l'illecito penale è un illecito tipico, mentre qui abbiamo a che fare con una definizione che è più un *legal framework* che ci deriva da un'altra branca del diritto, e che è foriera di incertezze in ordine ai suoi elementi costitutivi.

Val la pena osservare, inoltre, che il rapporto lavorativo presenta caratteri maggiormente formali e giuridicizzati³⁵ rispetto ad altre dinamiche relazionali (educative, familiari, affettive e via discorrendo), insieme ad un elevato tasso di spersonalizzazione che rende più difficile inquadrare comportamenti "positivi" e "negativi" nella tipicità delle molestie piuttosto che nella categoria evanescente delle discriminazioni.

Infine, un paio di notazioni anche in ordine all'elemento soggettivo dello *stalking*: il dolo generico. Lasciando a *latere* l'argomento principale del presente lavoro, che ravvisa il limite ai tentativi giurisprudenziali di ricondurre le ipotesi di *mobbing* alla figura delittuosa dello *stalking* nella difficoltà di sovrapporre le diverse finalità di tutela, un'ulteriore questione merita di venire quantomeno accennata. Inevitabilmente, le scelte di tipizzazione del delitto in parola ritornano a delineare anche l'estensione dell'oggetto del dolo: qualificando lo *stalking* come reato di evento e di danno (interpretazione che si ritiene essere la più convincente)³⁶, sono evidenti le ricadute

³⁴ Con l'espressione "*stalking* occupazionale" – lo si ripete – s'intende una forma di *stalking* in cui l'effettiva attività persecutoria si esercita nella vita privata della vittima, ma la cui motivazione proviene invece dall'ambiente di lavoro. L'esempio tipico è quello del sottoposto che vorrebbe vendicarsi del superiore prepotente ma non ha margine d'azione all'interno del contesto lavorativo e quindi decide di prendersi la sua rivincita su un terreno più congeniale, che forse potrebbe essere anche meno pericoloso, come appunto la vita privata. In questi casi, la situazione conflittuale sul posto di lavoro è rimasta a livello di intenzione, non si è manifestata, ed è sfociata poi in *stalking*, cfr. sul punto E. HEGE, *Oltre il mobbing*, op. cit., p. 109 ss. Si veda anche riferimento in nota 10.

³⁵ Così anche R. BARTOLI, *Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla fattispecie di maltrattamenti in famiglia*, *Corriere Merito*, 2012, 2, p. 166; cfr. A. GALANTI, *Prime considerazioni in ordine al reato di stalking: se diventasse anche mobbing?*, in *Giust. pen.*, I, 2010, p. 58 e ss.

³⁶ In favore di tale ricostruzione militano diverse ragioni: dalla volontà espressa nei lavori preparatori di disegnare una fattispecie abituale di evento, all'impiego del verbo "cagionare", alla severità sanzionatoria. Tra gli autori che hanno aderito a tale soluzione, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, vol. II, t. I, Bologna, 2012, p. 228; A. AGNESE, G. PULIATTI, *Gli atti persecutori (cd. stalking)*, in AA.VV., *Violenza sessuale e stalking*, Forlì, 2009, p. 75 - 78; P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, Napoli, 2012, 120; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, op. cit., p. 58; A.

pratiche anche sul piano dell'imputazione soggettiva, posto che il dolo generico richiesto dalla norma dovrebbe abbracciare, nei suoi momenti rappresentativo e volitivo, almeno uno degli eventi di cui sopra, perché possa affermarsi la colpevolezza dello *stalker*.

L'uso del condizionale sottende le perplessità che si ridestano alla lettura di una giurisprudenza che troppo spesso ha ritenuto sufficiente accertare una qualche forma di "volontà" riguardo alle condotte poste in essere e una più generica "consapevolezza" riguardo alla idoneità delle medesime a produrre un evento³⁷. Nel quadro di queste nozioni di massima sulla complessità del dolo persecutorio, si inserisce il discorso del GUP di Taranto che, per quanto riguarda il *perdurante e grave stato di ansia e di paura*, ravvisa una certa "consistenza dimostrativa" della natura dolosa delle condotte in esame partendo proprio dalla "oggettiva idoneità offensiva delle stesse". A fronte di una compiuta allegazione dello stress subito e della patologia ingenerata nella vittima, non vi sono resistenze all'imputazione soggettiva dei due imputati. Ma un'osservazione, indotta altresì dalla pronuncia in esame, merita di penetrare in questa nota. Il tema dell'elemento soggettivo nel delitto di *stalking*, altrove dibattuto, si alimenta di interpretazioni di segno opposto³⁸, ma ciò di cui qui serve dar conto è che, data la struttura del reato, non è affatto sufficiente che gli eventi alternativi in norma siano oggetto solo di rappresentazione ai fini dell'integrazione della fattispecie. In questo modo, ne verrebbe deviata la natura di reato di evento. In alcune occasioni, la giurisprudenza ha aggirato l'ostacolo richiamando il dolo eventuale,

VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, op. cit., p. 1389; M. MATTHEUDAKIS, *L'imputazione "soggettiva" nell'ambito del delitto di atti persecutori (stalking)*, op. cit., p. 571. È anche vero che una parte autorevole, per quanto minoritaria, della dottrina contesta il presente inquadramento, ritenendo che si debba parlare di reato di pericolo concreto, replicando alle argomentazioni addotte in *incipit*, cfr. A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, op. cit., p. 133 s., 148 ss. L. TERZI, *Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni*, in *Riv. pen.*, 2009, p. 782; E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, in *Ind. pen.*, 2010, p. 494. Anche A. CADOPPI ha evidenziato i profili di criticità della scelta del Legislatore, ritenendo che sarebbe stato preferibile optare per una fattispecie di pericolo, vd. già prima, con riferimento al d.d.l. C. 2169, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicurerebbe un'efficace azione di contrasto*, in *Guida dir.*, 2007, n. 7, p. 11. Ancora, inquadrare lo *stalking* come reato di evento, porta ad incentrare il giudizio di disvalore della condotta sulla psiche della vittima, piuttosto che sull'idoneità causale della stessa condotta, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, op. cit., p. 53. Gli ostacoli nella prova di reazioni negative somatizzate dalla vittima si aggiungono ad accentuare una asserita incoerenza della fattispecie così costruita rispetto al disegno politico-criminale originario, che aveva come obiettivo lo scongiurare l'*escalation* di violenze prima del verificarsi di un evento dannoso. In tale prospettiva, inoltre, un reato di mera condotta avrebbe sopito definitivamente i lamenti di contrasto della norma con il principio di chiarezza e determinatezza, sorti alla luce della problematica verificabilità degli eventi tipizzati nella fattispecie in esame. Cfr., anche, A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, S. VINCIGUERRA E. DASSANO (a cura di), Napoli, 2010, p. 477. Per un utile riepilogo delle posizioni qui sommariamente espresse, M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, op. cit., pp. 1391-1397.

³⁷ Ancora interessante la lettura di Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2012 - 15 maggio 2013, n. 20093.

³⁸ Le soluzioni offerte dalla giurisprudenza sul dolo del reato incalzano una dottrina penalistica che stenta a prendere una posizione chiara sul punto. Cfr. M. MATTHEUDAKIS, *L'imputazione "soggettiva" nell'ambito del delitto di atti persecutori (stalking)*, op. cit., p. 571.

figura non incompatibile con il delitto di *stalking*³⁹, ma alla luce delle recenti acquisizioni di cui alla Sezioni Unite ThyssenKrupp e dell'accento posto sulla componente volitiva nella concreta indagine dell'atteggiamento psichico dell'agente, decisioni così motivate non possono dirsi comunque al riparo da eventuali critiche in diritto.

Nel caso del *mobbing*, poi, sarebbe peculiare la differenza di imputazione dell'elemento soggettivo nel giudizio civile che, stando all'orientamento maggioritario, richiede almeno un *animus nocendi*, inteso come volontà del datore di lavoro di danneggiare il dipendente, se non addirittura un *animus expellendi*⁴⁰, valorizzandosi l'intento persecutorio e il fine ulteriore di emarginazione del lavoratore. Qui, la coscienza e la volontà del *mobber* di infastidire e nuocere si pongono come elemento necessario per soggiacere alle conseguenze della responsabilità civile, perché è il dolo specifico a raccordare episodi astrattamente legittimi che altrimenti mancherebbero di quella connotazione pretestuosa, discriminatoria e vessatoria tale da costituire *mobbing*⁴¹. Il problema è regolare il confine tra l'esercizio discrezionale dello *ius variandi* del datore, nei limiti in cui è consentito, e l'assegnazione del lavoratore, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva del comportamento datoriale ma deve ricorrere anche l'elemento della volontà persecutoria⁴².

L'impostazione, che stride con la mancanza di un dolo specifico nel caso del 612-bis c.p sul versante penalistico, suggerisce ancora una volta differenze interpretative sul piano dell'elemento intenzionale.

³⁹ Esplicitamente, T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori tra carenza di determinatezza e marketing penale*, in *Stalking nelle relazioni di intimità*, a cura di Virgilio, *Ius17*, 2012, 2, p. 39; G. MONTANARA, voce *Atti persecutori*, in *Enc. Dir.*, Annali, VI, Milano, 2013.

⁴⁰ Trib. Marsala, 5 novembre 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 3356, con nota di PERRINO; Trib. Milano, 31 luglio 2003, in *Lav. giur.*, 2004, 402; Cass. civ., 20 maggio 2008, n. 12735.

⁴¹ V. Consiglio di Stato 15 giugno 2011, n. 3648: "Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio". Cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 2011, n. 18942: "Nell'ipotesi in cui i giudici ritengano vessatori e persecutori alcuni comportamenti del datore di lavoro, che astrattamente potrebbero invece rientrare nell'esercizio del normale potere datoriale, sono tenuti a motivare la loro decisione. Se è vero, infatti, che il potere datoriale può essere sottoposto al vaglio del giudice, questi non può arrivare a sindacare le scelte datoriali, dovendo valutare e indicare gli elementi dai quali ha tratto il convincimento che la condotta dell'azienda sia sconfinata dall'alveo del lecito esercizio dei suoi poteri".

⁴² Deve ottenersi un necessario salto qualitativo perché la lettura unitaria delle azioni o omissioni poste in essere dal datore di lavoro consenta di dar rilievo anche a comportamenti di per sé leciti e neutri, apparentemente non intrisi di pregiudizi. Per qualche indicazione sul problema della valutazione dell'antigiuridicità del contegno del *mobber* nella visual civilistica, M. PEDRAZZOLI, *Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore*, in ID. (a cura di), *Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing*, Bologna, 2007, p. 24-25.

5. Inerzia legislativa o interventi sciagurati: una sintesi dei profili problematici.

Facendo seguito a quanto osservato finora, riaffermare che in Italia non esiste una disciplina per il *mobbing*, che è perciò non classificabile come reato autonomo⁴³, suona apodittico⁴⁴. Ne deriva che il ricorso della giurisprudenza a tipizzazioni di volta in volta differenti dello stesso fenomeno, è sempre parsa l'unica strada percorribile mentre si dibatteva sull'opportunità di una positivizzazione *ad hoc*. Non stupisce che la dottrina sia divisa. Da un lato, per il timore di un tradimento di quel principio di sussidiarietà che imporrebbe di ricorrere alla sanzione penale solo come *extrema ratio*: argomento che risulta svilito ogni qualvolta ci si arrabatti per assicurare comunque tutela alla vittima in sede penale. Dall'altro, per un'inclinazione dell'orientamento maggioritario⁴⁵ a specchiarsi in un atteggiamento di cautela, contrario all'introduzione di una nuova fattispecie, valutandosi già sufficienti gli strumenti finora apprestati al fenomeno, e sottolineando i profili di difficoltà che verrebbero in rilievo, al momento di incardinare, concretamente, in una scelta normativa univoca condotte multififormi finora lasciate alla tecniche di ritaglio dei giudici.

C'è da dire che il dogma per cui l'apparato giudiziario sia chiamato a dare risposta a tutto non tiene in debita considerazione il ristoro che può derivare alla vittima dall'accoglimento delle sue pretese in sede civile⁴⁶, fermando il dibattito sulla nevrotica necessità di regolare tutto in sede penale, di dare una voce al vissuto dei mobbizzati, dimenticandosi che qui nasce una tipologia di illecito che è *tipico* e

⁴³ In sede comunitaria, il Parlamento europeo, con la risoluzione 2001/2339 (INI) del 21 settembre 2001, ha richiamato l'attenzione sulle gravi problematiche determinate dal *mobbing* nel contesto della vita professionale, evidenziando l'esigenza di prestarvi maggiore attenzione e di rafforzare le misure per farvi fronte. A tutt'oggi, l'Italia non ha recepito la presente risoluzione nonostante, dal 1999, si siano susseguiti numerosi progetti di legge volti a offrire una normativa di contrasto al fenomeno in analisi.

⁴⁴ Si veda meglio *infra* nota 6.

⁴⁵ Tra gli autori aderenti a questo orientamento, si v. A. SZEGO, *Mobbing e diritto penale*, Napoli, 2007; S. CARRETTIN - N. RECUPERO, *Il mobbing in Italia. Terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro*, Bari, 2001; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006, p. 410 e ss., R. DIES, *La difficile tutela penale contro il mobbing*, in S. SCARPONI, *Il mobbing. Analisi giuridica interdisciplinare*, Cedam, 2009, p. 112.

⁴⁶ Quando il giudice ritenga che il lavoratore sia stato, effettivamente, vittima di *mobbing*, lo stesso ha diritto al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, cfr. S. SPINELLI, *Il danno patrimoniale da mobbing*, in *Lav. giur.* 5, 2011, p. 455. In relazione a questa seconda categoria, dopo le sentenze "gemelle" delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008, n. 26972, si segnala una recente sentenza di legittimità, nella quale si afferma (in relazione a un caso di demansionamento) che il giudice di merito può desumere l'esistenza del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione della dignità personale e del prestigio professionale tutelati dall'art. 35, co. 1, Cost., determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpito, alla durata dei comportamenti e ad altre circostanze del caso concreto, cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8527, *D&L*, 2011, 407, con nota di MAZZURANA. In materia di danni non patrimoniali alla persona si legga anche R. RIVERSO, *L'atteso ritorno del danno morale ed esistenziale*, in *Lav. giur.*, 2011, p. 1077; e ancora, A. VALLEBONA, *Danno non patrimoniale e rapporto di lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2009, p. 62.

*necessariamente offensivo*⁴⁷. Il discorso dovrebbe essere più ampio, prendendo le mosse dalla duplice funzione attribuita alla pena dall'art. 27, 3 Cost., per aspirare al raggiungimento di un equilibrio tra la funzione meramente retributiva e quella rieducativa⁴⁸. In questi termini, saldare l'incriminazione su di un fatto "offensivo dell'interesse tutelato" risponde a un principio costituzionale che funge da limite tanto al Legislatore nella costruzione della fattispecie⁴⁹, quanto al Giudice nella sua applicazione in virtù di un potere ricognitivo che lo stesso principio di legalità gli attribuisce. Le scelte diverse compiute dal Legislatore al momento della configurazione di un tipo di illecito e della sua collocazione in un determinato sistema di responsabilità, si riflettono altresì sull'interpretazione delle norme in gioco: il dramma per il penalista è che nel diritto penale l'interpretazione analogica è vietata, mentre quella estensiva è ancorata a limiti rigorosi.

In ipotesi, il principio è scomodato per proseguire la riflessione sulla *ratio* della norma di "atti persecutori", e per poter formulare un giudizio che non si limiti puramente alla verifica dell'avvenuto evento giuridico descritto. Se nell'accertare la conformità tra fatto e tipo legale deve altresì valutarsi l'offesa all'interesse tutelato, l'indagine sull'interesse tutelato *ex se*, fin qui condotta, evidenzia il limite specifico del tentativo di ricondurre il fenomeno del *mobbing* nello schema dello *stalking*.

In tal senso, dati come criteri di interpretazione sia la *littera* che la *voluntas legis*, la valutazione complessiva della soluzione di merito proposta dal GUP di Taranto termina nella sensazione che tanto le molestie psico-fisiche e le minacce, quanto i comportamenti vessatori che conducano ad emarginazione sociale e/o lavorativa, ovvero le discriminazioni ingiustificate, le penalizzazioni retributive, il costringimento ad attività dequalificanti, (tutte) queste condotte, in quanto espressione di violenza psicologica, possano essere criminalizzate quali "atti persecutori" usando la scure del 612-bis c.p. Ma l'inquadramento finale, soprattutto ove indiscriminatamente generalizzato, rischia di alterare la tipicità della figura di reato dello *stalking* per piegarlo al fenomeno del *mobbing*.

Cos'è che rende particolarissimo questo caso? È evidente come la pronuncia in commento mirasse a valorizzare quei fattori di riconoscimento che i due fenomeni condividono, prendendo gli elementi normativi del delitto di *stalking* quali la reiterazione delle condotte subite o il loro intento persecutorio, nonché la condizione di

⁴⁷ Quanto all'incidenza della necessaria lesione dell'interesse tutelato sull'*an* della responsabilità penale, F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Nov.mo dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, p. 740 e ss.

⁴⁸ Per evitare che la pena assuma, alternativamente, una funzione di sola repressione della disobbedienza o di stati soggettivi e atteggiamenti personali sintomatici di pericolosità, la norma deve compendiare in sé sia l'aspetto lesivo che di messa in pericolo dell'interesse tutelato. F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, op. cit., pag. 775.

⁴⁹ La eventualità di uno scarto tra conformità al tipo e «offesa», scrive BRICOLA, può essere provocato da un diverso atteggiarsi del medesimo interesse tutelato nella cornice dei principi costituzionali o dello spirito della Costituzione. [...] Naturalmente, si rileva, tale possibilità di uno scarto tra conformità e lesività non si presenta con la medesima intensità presso tutte le fattispecie penali, ma varia a seconda del criterio adottato dal legislatore nella formulazione dei modelli legali: è molto rara nelle fattispecie causalmente orientate, frequente nella fattispecie a forma vincolata, di mera condotta, in cui la descrizione del modello legale si mantiene in termini piuttosto ampi e generici; minima, infine in quelle fattispecie a forma vincolata, sia di mera condotta che ad evento naturalistico, in cui la tipicizzazione del fatto illecito è estremamente minuziosa e circostanziata F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, op. cit., p. 746.

subordinazione della vittima e le conseguenze psico-fisiche, per poi riempirli di un nuovo contenuto e valutarli nella loro complessiva capacità di incidere anche sulla dignità professionale del lavoratore. E lo fa sulla scorta di un orientamento che valorizza già da tempo, in tema di *mobbing*, «la necessità di una specifica regolamentazione giuridica del fenomeno volta a sanzionare comportamenti tendenti a colpire il lavoratore e fiaccarne la resistenza»⁵⁰. Nondimeno, un'equazione semplicistica che, di fronte all'eterogeneità delle relazioni sociali in analisi, porti ad allineare la tutela della serenità e fiducia nel rapporto lavorativo alla tutela dell'integrità psichica, confonde la ratio dei due modelli, cercando di ovviare in via ermeneutica ad una disfunzione normativa⁵¹. In un simile contesto, la tentazione di cedere al sillogismo giuridico che conduce il giudice dagli atti persecutori (premessa maggiore) alle condotte di *mobbing* (premessa minore) concludendo per l'irrogazione della pena sulla scorta del solo dato letterale della norma⁵², non stenta ad apparire troppo disinvolto in assenza di una più ponderata distribuzione dei termini: il contenuto precettivo del delitto di *stalking* e quello descrittivo del fenomeno del *mobbing* devono essere in grado di mostrarsi rispettivamente in una connessione giuridica, e prima ancora logica, per giustificare nuove pronunce sull'impronta del GUP di Taranto⁵³ e non mimetizzare un'inosservanza del divieto d'analogia in materia penale⁵⁴.

⁵⁰ Tribunale di Taranto, 7 marzo 2002, sul caso dell'ILVA e della palazzina Laf.

⁵¹ Per evitare di incorrere in frodi applicative del divieto di analogia in materia penale (art. 14 disp. prel.), occorre tenere ben distinta l'analogia, non solo espressa ma anche occulta, dalla limitrofa ed ancora ammissibile forma estrema di interpretazione estensiva. La ratio storica del divieto di analogia che poggia su un solido piano politico-garantista, ancor più che su esigenze di mera certezza sistemica, è baluardo di quel *favor libertatis* che trova conferma nella nostra Costituzione. Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2012, p. 77; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, p. 89. Nel panorama dottrinario, sul tema, R. RINALDI, *L'analogia e l'interpretazione estensiva nell'applicazione della legge penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 195; M. BOSCARRELLI, *Analogia e interpretazione estensiva nel diritto penale*, Palermo, 1955, p. 8 e ss.; O. DI GIOVINE, *Tra analogia e interpretazione estensiva*, in *Criminalia*, 2010, p. 355 e ss.; N. MAZZACUVA, *A proposito della «interpretazione creativa» in diritto penale: nuova «garanzia» o rinnovata violazione di principi fondamentali?*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol I, Giuffrè, 2006, 437-453;

⁵² Siamo lontani dalla "perfezione" del sillogismo cd. normativo o pratico che si fa risalire a C. BECCARIA: "in ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev'essere la legge generale; la minore l'azione conforme, o no, alla legge; la conseguenza, la libertà o la pena", in *Dei delitti e delle pene*, Livorno, 1764.

⁵³ Per una compiuta analisi della "rivoluzione copernicana" del ruolo del giudice, V. MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Dike, Roma, 2012, p. 22 e ss.

⁵⁴ Si badi, il "bilanciamento degli interessi" non appartiene all'interpretazione: si tratta di una ponderazione di principi, operazione che appartiene al dominio della «costruzione giuridica». Discrezionale perché prevede la creazione di una gerarchia assiologica di valori in conflitto, mutevole perché ancorata al cambiamento dei valori comparativi messi in luce dal caso concreto. Camuffare da interpretazione giuridica operazioni che non ne hanno la natura rischia di dissimulare l'*espansione* del contenuto concettuale dell'enunciato legislativo tramite *revisione* delle sue condizioni di applicazione. Puntuali i rilievi di R. BIN, in *A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva quantistica*, Milano, 2013. Ogni operazione analogica nasce dal tentativo di colmare una lacuna legislativa, e la pronuncia in commento ne è un esempio. Quasi che, preso atto dell'impossibilità di una diversa interpretazione della legislazione esistente, si giunga ad integrare il diritto "non dall'interno della disposizione, ma pur sempre

Sul piano logico formale, infatti, l'operazione del giudice tarantino prende le mosse da una somiglianza di termini, rintracciando una serie di elementi comuni – già evidenziati nei paragrafi precedenti di questo scritto – per procedere sulla base dell'apparente relazione di somiglianza dal *mobbing* allo *stalking*.

La riflessione che segue guarda al quadro generale: nel *mobbing* il disvalore delle condotte è acuito dall'innestarsi del fenomeno sulla serenità di un rapporto lavorativo e la tutela da accordare necessiterà quindi di essere su questo ponderata, onde evitare di corroborare l'offensività delle condotte sulla base di scelte che nulla hanno a che vedere col diritto penale. Nel momento in cui si scelga di intervenire in difesa dell'incolumità del lavoratore e della sua salute psico-fisica, lo strumento penale risulterà comunque deflagrante nei suoi effetti, irruente e destabilizzante, proprio là dove i rapporti interpersonali si basano in genere su equilibri poco lineari e sono intessuti di competitività e concorrenza spinta (interna ed esterna), al di là di quanto ricostruibile processualmente⁵⁵. È perciò d'obbligo selezionare con attenzione quelle condotte di *mobbing* che nel reato di *stalking* possano effettivamente trovare una copertura penale. Se è condivisibile la scelta di tutela del benessere psicofisico dell'individuo nello svolgimento del rapporto lavorativo (come *species* di rapporto interpersonale), il tipo di norma deputata ad accoglierne l'istanza non può essere selezionata sulla base della *rubrica legis*, a meno di voler trasformare istanze de iure condendo in criteri di interpretazione del diritto penale positivo⁵⁶. Al testo giuridico, ansioso di regolare l'azione con una tensione alla completezza, può imputarsi una certa esorbitanza di pretese. All'interprete, una modalità di ragionamento eventualmente imprecisa e sommaria.

Date le premesse, dovranno essere accertate una serie di circostanze di fatto dalla sistematicità delle vessazioni, all'intento persecutorio, dalla volontà di

dall'interno dell'ordinamento". Si richiama la riflessione di M. DONINI, nel suo *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte*, Giuffrè, 2011, 106. Cfr. anche M. S. GIANNINI, *L'analogia giuridica*, in *Jus*, 1941, 516 ss.

⁵⁵ Per una più puntuale disamina delle "*mobbing activities*" si rimanda nuovamente all'esperto H. LEYMAN, *The content and development*, op. cit., p. 170. Leymann, analizzando euristicamente i risultati di uno studio che ha attinto da interviste informali e questionari anonimi, distingue cinque categorie, a seconda che gli effetti delle azioni di *mobbing* si riverberassero su 1) le capacità delle vittime di comunicare adeguatamente; 2) le possibilità di mantenere serenamente contatti relazionali all'interno del gruppo di lavoro; 3) la possibilità di preservare la propria reputazione personale; 4) la posizione occupazionale rivestita; 5) l'integrità psichica del lavoratore. Identifica, quindi, quarantacinque attività rinvenibili in un "procedimento" di *mobbing* accomunate tra loro da un sottile gioco di ostilità protratto oltremodo.

⁵⁶ Si tratta di una tendenza sostanzialistica che l'autorevole Nuvoione definiva "falso scopo", cfr. P. NUVOLONE, *Tendenze sostanzialistiche nella più recente dottrina e giurisprudenza italiana*, in *Festschrift für Ernst Heinitz zum 70. Geburtstag*: am 1. Januar 1972, E. HEINITZ, H. LÜTTGER, H. BLEI, P. HANAU, p. 272. I modelli concettuali della teoria del reato servono ad inquadrare problemi concernenti tipi di fatto selezionati come offensivi, meritevoli e bisognosi di incriminazioni rafforzata dalla minaccia penale. La pretesa razionalità, che l'odierna teoria generale del reato può accampare, si lega alla sua capacità di fornire schemi concettuali e principi idonei per l'inquadramento e la valutazione di fatti dell'uomo, e per l'attribuzione di un tipo di responsabilità particolarmente marcato, caratterizzato da forte stigma e sanzioni severe, e perciò più legato a presupposti particolarmente stringenti.

discriminare e rendere ostile l'ambiente di lavoro, a quella di cagionare gli eventi come descritti in norma per poter sussumere il comportamento del datore di lavoro nell'art. 612-bis cp.

Chi scrive ritiene, in conclusione, che per almeno due ragioni – la prima di carattere generale, attinente agli elementi costitutivi del reato de quo e l'altra di carattere particolare, con riferimento alla specifica oggettività giuridica del delitto di *stalking* – il fenomeno conosciuto come *mobbing* sia astrattamente ascrivibile alla fattispecie di atti persecutori solo quando gli eventi, nella loro *escalation* conflittuale, raggiungano una soglia di aggressività tale da evolversi in danno concreto allo status psichico del lavoratore. Deve enfatizzarsi il dato empirico che l'argomento in discussione rappresenti una tipologia di aggressione sia sociale che psicologica sul posto di lavoro, ma senza dimenticare che lo *stalking* è e rimane un fenomeno ancora più ampio e ben più grave e la sovrapposibilità è qui solo eventuale e affatto scontata, perciò da verificarsi caso per caso. Nell'atto in cui si assume che la sfera di efficacia di un illecito abbia dei limiti e che quei limiti siano rinvenibili nel divieto di analogia in materia penale, emerge un vincolo all'attività dell'interprete che sottende la peculiarità della norma oggetto di applicazione di fronte alla vaghezza (problematica) della fattispecie che si vorrebbe incriminare. Nel caso del *mobbing*, non avremmo una rapida ascesa criminologica da frenare *in itinere* – come avviene quando l'attività di *stalking* viene bloccata prima che degeneri in fatti ben più pericolosi – ma una sequenza di conflitti e vessazioni che ha già raggiunto il suo massimo punto di pericolosità, e misure precauzionali non possono più essere esperite.

Tutto ciò che si è detto non esclude nel futuro prossimo uno sviluppo normativo dell'interesse tutelato dal delitto di *stalking* così da ricomprendere nel suo elemento oggettivo anche le vessazioni sul luogo di lavoro, ad oggi estranee al fatto tipico dell'art. 612-bis cp. Tenendo presente, come dalle indicazioni emerse in questo scritto, la generale inadeguatezza della fattispecie esaminata, si ritiene preferibile continuare ad inquadrare il fenomeno del *mobbing* nel delitto di cui all'art. 572 cp. a fronte di una maggiore affinità strutturale e una minor contrazione del principio di tassatività.